

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

## COMUNICATO UFFICIALE N. 34/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Andrea Baldanza, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Giuseppe Febbo, Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l’assistenza del Dott. Mauro Cicchelli e del Dott. Diego La Vecchia **Componenti aggiunti**; e del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26 Febbraio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI CORIONI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Brescia Calcio Spa), Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota n. 4163/39 pf14-15 SP/blp del 9.12.2014).**

### Il patteggiamento

Alla riunione del 15.1.2015 il deferito Luigi Corioni e la Procura federale avevano convenuto l’applicazione della sanzione ex art 23 CGS, con contestuale trasmissione dell’accordo raggiunto al Procuratore generale dello sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015, il suddetto accordo.

Alla riunione odierna la Società Brescia Calcio Spa e la Procura federale hanno convenuto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS.

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto il suddetto accordo intervenuto nella riunione odierna;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell’art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 19.3.2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all’art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO FUSCO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), VITTORIO DI BELLO (Procuratore Speciale e Legale rappresentante p.t. della Società SS Ischia Isolaverde Srl), SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl - (nota n. 5317/34 pf14-15 SP/blp del 26.1.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Vittorio Di Bello e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 19.3.2015 ore 15.00 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla parti non presenti.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico **Presidente**; dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Amedeo Citarella, dall'Avv. Giuseppe Febbo, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Sig.ri Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 26 Febbraio 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETRIT BERISHA (Calciatore tesserato attualmente per la Società SS Lazio Spa) - (nota n. 5444/129 pf13-14 SP/blp del 28.1.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Etrit Berisha e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;

visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della stessa a norma dell'art. 23 CGS;

rinvia alla riunione del 19.3.2015 ore 14.30 per i successivi adempimenti da parte della Procura federale, con sospensione dei termini di cui all'art. 34 bis, comma 5 del CGS.

**(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO CORRADI (all'epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl), Società US SALERNITANA 1919 Srl - (nota n. 5204/109 pf14-15 DP/fda del 22.1.2015).**

**Il deferimento**

Con atto del 22 gennaio 2015, il sostituto Procuratore federale ha deferito innanzi codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare i seguenti soggetti tesserati:

- Luciano Corradi, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società US Salernitana 1919 Srl, per la violazione dell'art.1bis, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 8, comma 15 del CGS per non aver pagato all'allenatore Sig. Giuseppe Galderisi le somme poste a carico della Società US Salernitana 1919 Srl dal Collegio arbitrale presso la Lega Pro con lodo del 17 luglio 2014 (vertenza 044/2013 e comunicato il 6 agosto 2014), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione;

- la Società US Salernitana 1919 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante in merito al mancato adempimento degli obblighi derivanti dal lodo arbitrale del 17 luglio 2014 sopra descritto.

Nei termini assegnati il difensore del Signor Corradi e della US Salernitana 1919 Srl ha presentato memoria difensiva rilevando che la comunicazione del lodo è intervenuta in data 6 agosto 2014, ossia in un periodo in cui lo studio legale era chiuso per ferie in conformità alle prescrizioni vigenti per la sospensione delle attività giudiziarie. Tale circostanza legittimerebbe il differimento del termine del pagamento al mese di settembre. Conseguentemente il pagamento della somma dovuta a seguito della definizione del lodo, in quanto avvenuta in data 25 settembre 2014, dovrebbe considerarsi tempestiva.

### **Il dibattimento**

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'affermazione della responsabilità e la conseguente irrogazione della sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Signor Luciano Corradi e della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) nei confronti della Società US Salernitana 1919.

Il difensore degli incolpati ha richiamato le difese svolte nella memoria tempestivamente depositata, chiedendo il proscioglimento per entrambi.

### **I motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

In via preliminare si osserva che risulta agli atti che lo studio legale ove il soggetto deferito ha eletto il proprio domicilio, abbia ricevuto, in data 6 agosto 2014, la comunicazione relativa al lodo arbitrale della Lega Pro emesso in data 18 luglio 2014. Risulta pertanto smentita l'asserita inattività dello studio. Dalla data del 6 agosto 2014 deve dunque ritenersi decorrente il termine di 30 giorni per procedere al pagamento delle somme dovute. Poiché il pagamento è pacificamente avvenuto in data 25 settembre 2014, si è verificata la violazione dell'art. 8, comma 15 del CGS contestata nell'atto di deferimento.

Nessun rilievo può assumere la circostanza che, nel periodo 1 agosto – 15 settembre, le attività giurisdizionali siano sospese, atteso che la questione di cui si tratta investe profili sostanziali e non processuali. La sospensione delle attività giurisdizionali non incide sui termini fissati per altri fini e da diversi ordinamenti. La tardività del pagamento nei confronti del Signor Giuseppe Galderisi in quanto imputabile all'amministratore unico - legale rappresentante della US Salernitana 1919 Srl, implica la responsabilità diretta della stessa Società.

Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo, in conformità con precedenti decisioni degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, tenuto conto del fatto che, sia pure tardivamente ed in seguito a specifica richiesta del creditore, il pagamento è stato comunque effettuato.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Signor Luciano Corradi la sanzione della inibizione di giorni 20 (venti) ed alla Società US Salernitana 1919 Srl la sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

**(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANCARLO FAVARIN (Tecnico della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl), Società SSD FIDELIS ANDRIA 1928 Srl - (nota n. 5498/392 pf14-15 SS/fda del 29.1.2015).**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti relativi al deferimento disposto dalla Procura federale, nei confronti del Sig. Giancarlo Favarin, ai sensi degli artt. 1 bis comma 1 e 5 comma 1 CGS, nei confronti della SSD Fidelis Andria, ai sensi dell'art. 4, comma 2 CGS, osserva:

Il Sig. Giancarlo Favarin, tecnico della SSD Fidelis Andria, militante in serie D, il giorno 14.12.2014 al termine della gara Fidelis Andria Cavese, nel corso di una intervista rilasciata alla emittente televisiva locale "Telesveva", pronunciava le seguenti frasi: *"No, io ho passato dei mesi sicuramente importanti a Bisceglie, persone in gamba, in gambissima i biscegliesi, tranne qualche invertebrato che sta dentro la Società. Però insomma, per il resto mi sono trovato molto bene, con qualche giocatore che è rimasto ancora lì ho buoni rapporti; però anche intorno lì al Bisceglie calcio ci sono dei personaggi un po' squallidi"*, ritenute dall'organo inquirente, oggettivamente offensive e lesive della onorabilità dei componenti la dirigenza della Società AS Bisceglie 1913.

In seguito al deferimento è stata fissata la riunione odierna, alla quale ha presenziato il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l'affermazione della responsabilità dei deferiti e l'applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica a carico del Favarin e dell'ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) nei confronti della Società SSD Fidelis Andria 1928 Srl. Sono altresì comparsi i rappresentanti dei deferiti, i quali hanno chiesto il proscioglimento per entrambi o, in via subordinata, l'applicazione di una sanzione minima. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare rileva che la visione del supporto informatico allegato agli atti conferma puntualmente le frasi riportate nel capo di incolpazione.

Tali frasi, seppur rivolte genericamente a persone non individuate, hanno, tuttavia, ad oggetto componenti della dirigenza societaria del Bisceglie ed un contenuto oggettivamente offensivo.

Le dichiarazioni, in quanto rilasciate nel corso di una intervista ad una emittente televisiva, debbono essere considerate pubbliche ai sensi del comma 4 dell'art. 5 CGS.

Si ritiene equo, in considerazione della genericità delle frasi pronunciate dal Favarin in occasione dell'intervista di cui trattasi, che ne attenua la gravità e la portata offensiva, infliggere al deferito la sanzione di cui al dispositivo.

Ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2 CGS la Società SSD Fidelis Andria risponde a titolo di responsabilità oggettiva della violazione commessa dal proprio tesserato.

Sanzione congrua per la Società appare quella dell'ammenda della misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge a Giancarlo Favarin, la squalifica di gg. 20 (venti) e alla SSD Fidelis Andria l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

**Il Presidente del TFN  
Sez. Disciplinare  
Avv. Sergio Artico**

“”

**Publicato in Roma il 26 febbraio 2015.**

**Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale  
Carlo Tavecchio**